

**DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024**  
**183/2024/R/COM**

**APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'ANNO 2023 IN RELAZIONE AL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO, AL COUPLING UNICO INFRAGIORNALIERO E ALLE ATTIVITÀ FINANZIATE CON IL CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE). INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 529/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294<sup>a</sup> riunione del 14 maggio 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 marzo 2017, recante modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 2017);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- la deliberazione 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2017/R/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas, recante il Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: TIRG);
- la deliberazione 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione 13 settembre 2018, 447/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 447/2018/R/gas);
- la deliberazione 9 ottobre 2018, 500/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 500/2018/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dal GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione 30 giugno 2020, 246/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 246/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 547/2020/R/com, recante la razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di rendicontazione dei costi del GME (di seguito: deliberazione 547/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante, tra l'altro l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 605/2022/R/com (di seguito: deliberazione 605/2022/R/com), recante l'approvazione dei costi previsionali del GME per l'anno 2023 in relazione al monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (PCE), nonché l'approvazione dei corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno 2023 per la partecipazione alla PCE, la negoziazione delle garanzie d'origine e la negoziazione dei titoli di efficienza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 129/2023/A (di seguito: deliberazione 129/2023/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas, recante la regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 372/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 372/2023/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 529/2023/R/com (di seguito: deliberazione 529/2023/R/com);
- la comunicazione del GME del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25419 del 28 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2017);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità del 19 settembre 2017, prot. Autorità 30304 di pari data (di seguito: lettera del 19 settembre 2017);
- la lettera della DMEA dell’Autorità del 3 novembre 2017, prot. Autorità 36009 del 3 novembre 2017 (di seguito: lettera del 3 novembre 2017);
- la comunicazione del GME del 28 luglio 2022, prot. Autorità 32986 di pari data (di seguito: comunicazione del 28 luglio 2022);
- la lettera della DMEA del 5 ottobre 2022, prot. Autorità 47673 di pari data (di seguito: lettera del 5 ottobre 2022);
- la comunicazione del GME del 2 aprile 2024, prot. Autorità 24319 di pari data (di seguito: comunicazione 2 aprile 2024);
- la comunicazione del 29 marzo 2024, prot. Autorità 23694 di pari data, con cui il GME ha trasmesso all’Autorità la relazione per l’anno 2023 di cui al comma 3.1 della deliberazione 547/2020/R/com (di seguito: comunicazione del 29 marzo 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 547/2020/R/com, l’Autorità ha razionalizzato le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME per quanto di competenza dell’Autorità medesima;
  - i costi di cui al precedente punto sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
    - acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all’Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;
    - organizzazione e gestione della piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE);
    - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
    - attività funzionali all’esercizio del monitoraggio dei mercati all’ingrosso del gas naturale come dettagliate dal TIMMIG;
    - organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d’origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
    - gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali.
- Nel caso delle altre attività eseguite dal GME, il riconoscimento dei costi non rientra, infatti, tra le competenze dell’Autorità;
- più in dettaglio, la deliberazione 547/2020/R/com ha previsto:

- 1) di uniformare le tempistiche per l'invio dei dati e, in particolare, che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all'Autorità:
  - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell'anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell'anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
  - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
- 2) di uniformare anche le modalità per l'invio dei dati e, in particolare, che le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile siano in linea con quanto attualmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE: in sintesi, sono state più puntualmente evidenziate le informazioni che il GME deve rendere disponibili, ivi inclusa (ad esempio) un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di eventuali costi condivisi ovvero le motivazioni degli scostamenti tra dati previsionali e dati a consuntivo;
- la deliberazione 547/2020/R/com non ha modificato le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste, ma consente di procedere con le approvazioni di costi o corrispettivi con provvedimenti onnicomprensivi, anziché con provvedimenti separati per le diverse attività. Pertanto, a seguito dell'invio da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui al richiamato provvedimento, l'Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procede:
  - con unico provvedimento annuale da adottare a seguito del 15 ottobre, all'approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l'anno successivo ovvero dei costi previsionali in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all'occorrenza, i dati di preconsuntivo);
  - con unico provvedimento annuale, da adottare a seguito della relazione di cui al successivo punto, all'approvazione dei costi consuntivati relativi alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME;
- la relazione che il GME è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno riguarda le attività, rientranti nel perimetro della rendicontazione, svolte nell'anno precedente e il relativo consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, dando motivata evidenza per singola voce di costo degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo e dando evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti. La relazione include, separatamente per ciascuna attività:
  - a) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti

- distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
- b) nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver;
  - c) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
  - d) nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei driver adottati per l'imputazione a ogni attività delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti driver;
  - e) nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM (come già utilizzato per la rendicontazione degli anni precedenti).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;
- l'articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno, l'eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e a preventivo del secondo anno precedente, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l'Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi, previa approvazione dell'Autorità, nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE definiti dall'Autorità per il medesimo anno;
- per l'anno 2023, l'Autorità, con la deliberazione 605/2022/R/com, ha quantificato l'ammontare dei costi a preventivo al GME, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, in 321.740 euro. Tali costi sono coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nel 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna)

delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME, che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alla PCE, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi per la partecipazione alla PCE. I corrispettivi vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com, mentre quelli vigenti per l'anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE ed eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE, al netto della quota necessaria per la copertura dei costi relativi al TIMM (di seguito: extra remunerazione PCE), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- nel bilancio del GME è presente un fondo rischi e oneri destinato alla copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (di seguito: fondo rischi e oneri);
- con la comunicazione 28 luglio 2017, il GME ha proposto l'utilizzo delle disponibilità accumulate nel fondo rischi e oneri per la copertura dei costi relativi all'adozione delle seguenti misure funzionali alla promozione della liquidità di altri mercati o piattaforme organizzate da GME, in fase di avvio:
  - l'introduzione dell'attività di *market making* di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2017;
  - l'integrazione della piattaforma *Trayport* nell'ambito del Mercato del Gas (di seguito: MGAS);

- con la lettera del 19 settembre 2017, la DMEA, sentito il Collegio dell’Autorità, ha invitato il GME, limitatamente al primo anno di applicazione delle predette misure, a procedere secondo quanto proposto nella comunicazione di cui al precedente punto;
- quanto sopra riportato ha trovato applicazione anche per gli anni successivi. Per quanto qui rileva, con la lettera del 5 ottobre 2022 (in risposta alla proposta formulata dal GME con la comunicazione 28 luglio 2022), la DMEA, sentito il Collegio dell’Autorità, ha consentito di procedere, anche per l’anno 2023, alla copertura, attraverso le disponibilità accumulate nel fondo rischi ed oneri, dei costi sostenuti per le attività di *market making* e per l’integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall’incremento della liquidità riconducibile all’introduzione delle suddette misure;
- più in dettaglio, per l’anno 2023, l’ammontare dei costi sostenuti dal GME coperti attraverso il fondo rischi e oneri (alimentato dall’extra remunerazione PCE) è pari alla differenza tra:
  - il costo delle misure, ovvero il costo complessivamente sostenuto dal GME per le attività di *market making* e per l’integrazione con la piattaforma *Trayport*;
  - la stima dei maggiori ricavi per effetto delle misure, pari al 80% della differenza (se positiva) fra i volumi scambiati sul MGAS nel 2023 rispetto a quelli del 2017, valorizzata sulla base del corrispettivo variabile del 2023;
- con la deliberazione 129/2023/A, l’Autorità ha approvato uno specifico progetto assegnato al GME (di seguito: progetto in avvalimento) per lo sviluppo di analisi e simulazioni per i mercati all’ingrosso sia di elettricità che di gas naturale, utili per valutare le possibili opzioni di sviluppo del disegno del mercato europeo e dei relativi progetti implementativi. La medesima deliberazione ha altresì previsto che i costi di tale progetto trovino copertura a valere sul fondo rischi e oneri (alimentato dall’extra remunerazione PCE);
- con la deliberazione 372/2023/R/eel, l’Autorità ha approvato, per l’anno 2024, il progetto pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali proposto dalla società Areti S.p.A., il “Regolamento del mercato locale della flessibilità” predisposto dal GME e la convenzione–tipo tra GME e imprese di distribuzione per la partecipazione al mercato locale della flessibilità. Tale deliberazione ha altresì previsto che, nelle fasi di avvio del Mercato Locale della Flessibilità (MLF) gestito dal GME, i costi sostenuti dal medesimo GME per l’implementazione e la gestione del MLF, non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti, trovino copertura tramite l’extra remunerazione PCE, previa approvazione dell’Autorità;
- l’Autorità, con la deliberazione 529/2023/R/com, ha previsto che l’extra remunerazione PCE per gli anni 2006-2023, valutata in 11.465.429 euro tenendo conto dei dati di preconsuntivo dell’anno 2023 (incluso l’ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME per le attività afferenti al TIMM, per l’attività di *market making* e di integrazione della piattaforma *Trayport* nell’ambito del MGAS, per l’implementazione e la gestione del MFL e per il progetto in avvalimento, nonché di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni precedenti), sia così destinata:

- l'importo pari a 9.000.000 euro sia accantonato in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- l'importo rimanente, pari a 2.465.429 euro, sia versato a Terna e sia da quest'ultima destinato alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM prevede che tutti i NEMO e i TSO interessati trasmettano alle autorità di regolazione una relazione annuale nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero. Tale relazione è pubblicata da ACER tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili;
- al fine di preservare la riservatezza delle informazioni commerciali sensibili ACER prevede che i costi nazionali derivanti dalle attività dei NEMO o dei TSO in un dato Stato membro per le attività di cui al precedente alinea siano pubblicati solo a livello aggregato;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, e che detto contributo sia imputato nei costi posti a carico del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento (di seguito: corrispettivo DIS);
- la medesima deliberazione ha altresì previsto che Terna:
  - entro il 30 giugno di ogni anno, eroghi a GME un importo pari al preventivo di spesa GME;
  - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il consuntivo di spesa GME, riferito all'anno precedente, così come approvato dall'Autorità e il corrispondente preventivo di spesa GME;
  - entro il 30 giugno di ogni anno, riceva da GME o paghi a GME, se negativa, la differenza tra il costo complessivamente sostenuto da GME per il *coupling* unico infragiornaliero, così come riportato nella Relazione annuale sui costi trasmessa all'Autorità ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Regolamento CACM, ed il corrispondente consuntivo di spesa GME;
- con la deliberazione 605/2022/R/com, l'Autorità ha riconosciuto al GME, a titolo di preventivo per la copertura dei costi derivanti dalle attività di avvio e gestione del *coupling* unico infragiornaliero da svolgere nel corso del 2023, un ammontare pari a [omissis] euro. Essi sono pertanto stati versati da Terna al GME.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;

- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- l'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) liquidi i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas sulla base della quantificazione a preventivo e proceda all'eventuale conguaglio o recupero degli importi corrisposti in eccesso relativamente ai costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente come approvati dall'Autorità;
- per l'anno 2023, l'Autorità, con la deliberazione 605/2022/R/com, ha approvato i costi evidenziati a preventivo dal GME, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8 del TIMMIG, in 213.161 euro. Essi sono pertanto stati liquidati da CSEA.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO) e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- la DMEA, con lettera del 22 dicembre 2011, ha, tra l'altro, positivamente verificato il "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" (Regolamento GO) trasmesso dal GME con lettera del 15 novembre 2011; tale Regolamento è stato successivamente modificato e integrato più volte, previa nuova verifica positiva da parte della Direzione Mercati Energia dell'Autorità con riferimento alle parti oggetto di modifica e integrazione;
- l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: MGO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
    - a) un corrispettivo di accesso;
    - b) un corrispettivo fisso annuo;
    - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
  - al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
    - a) un corrispettivo di accesso;
    - b) un corrispettivo fisso annuo;
    - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
  - al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;

- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti alle garanzie d'origine, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com, mentre quelli vigenti per l'anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: Regole M-TEE) e il "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica" (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l'articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;
  - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- l'articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:
  - al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
  - al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all'articolo 6 delle Regole M-TEE;
  - al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- in relazione alle attività svolte dal GME afferenti ai titoli di efficienza energetica, pertanto, l'Autorità, tenendo conto dei costi sostenuti dal GME, approva i corrispettivi sopra richiamati. I corrispettivi vigenti per l'anno 2023 sono stati approvati con la deliberazione 605/2022/R/com, mentre quelli vigenti per l'anno 2024 sono stati approvati con la deliberazione 529/2023/R/com.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la comunicazione del 29 marzo 2024, il GME ha trasmesso all'Autorità la rendicontazione dei costi sostenuti per l'anno 2023 ai sensi della deliberazione 547/2020/R/com, comprensiva degli elementi essenziali per l'attribuzione delle poste contabili e delle informazioni in merito ai driver utilizzati per l'attribuzione, alle

diverse attività, dei costi afferenti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

- nella comunicazione di cui al precedente punto, il GME ha precisato quanto segue:
  - il modello di contabilità separata adottato si fonda sulla disaggregazione dei valori contabili in funzione delle diverse operazioni aziendali. Queste ultime si sostanziano, oltre che nei servizi prestati dal GME e nelle relative sub-articolazioni (rispettivamente Attività/Comparti), nelle prestazioni di natura operativa di tipo tecnico e/o commerciale rese da funzioni aziendali in maniera condivisa ad almeno due attività (Funzioni Operative Condivise - FOC) e nei servizi trasversali all'intera azienda prestati da unità logico-organizzative centralizzate (Servizi Comuni - SCO). I valori contabili così disaggregati sono poi rielaborati secondo un processo di attribuzione finalizzato a determinare il costo pieno delle singole Attività/Comparti, nonché il valore dei relativi investimenti;
  - i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise sono stati attribuiti alle diverse attività tramite driver dettagliati nella relazione;
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2023 emergono i seguenti elementi essenziali relativi alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla PCE:
  - i costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM sono pari a 318.793 euro. Tali costi sono risultati poco superiori rispetto al consuntivo dell'anno 2022 (305.190 euro) e dell'anno 2021 (275.228 euro) e inferiori rispetto ai costi già riconosciuti a preventivo (321.740 euro);
  - i costi a consuntivo sostenuti per le attività di *market making* e per l'integrazione delle piattaforme di mercato del gas naturale con la piattaforma *Trayport* non coperti dai maggiori ricavi generati dall'incremento della liquidità riconducibile all'introduzione delle suddette misure sono nulli. Ciò è essenzialmente dovuto all'aumento dei ricavi consuntivati su MGAS rispetto alle ipotesi di preventivo per il 2023;
  - i costi a consuntivo sostenuti per il progetto in avvalimento sono risultati pari a 154.881 euro;
  - i costi a consuntivo sostenuti per l'implementazione e la gestione del MLF, non coperti dai corrispettivi applicati ai relativi partecipanti, sono risultati pari a 107.461 euro;
  - l'analisi dei consuntivi dal 2006 al 2023 relativi ai ricavi, ai costi e ai conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cd. corrispettivo DIS) – l'extra remunerazione PCE 2006-2023 in misura pari a 11.095.507 euro; da ciò deriva una differenza negativa di 369.922 euro rispetto al valore calcolato sulla base dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2023. A seguito della quantificazione in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per l'anno 2023, il

fondo rischi ed oneri del bilancio di esercizio 2023 del GME ammonta a 8.630.078 euro;

- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2023 emerge che i costi netti a consuntivo per il 2023 relativi alle attività di cui al TIMMIG sono pari a 207.086 euro. Tali costi sono in linea rispetto a quelli a consuntivo del 2022 (203.279 euro) e del 2021 (204.386 euro) e inferiori rispetto ai costi netti previsionali dell'anno 2023 (213.161 euro);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2023 emerge che i costi netti a consuntivo relativi alle attività imputabili al *coupling* unico infragiornaliero sono pari a [omissis] euro, in riduzione rispetto ai consuntivi dell'anno 2022 ([omissis] euro) e dell'anno 2021 ([omissis] euro) e inferiori anche rispetto ai costi netti previsionali dell'anno 2023 ([omissis] euro);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2023 emerge che, come negli anni precedenti, le attività imputabili alle garanzie d'origine sono svolte in sostanziale pareggio di costi e ricavi (questi ultimi derivano dai corrispettivi versati dagli operatori);
- dalla rendicontazione afferente ai consuntivi dell'anno 2023 emerge che le attività imputabili ai titoli di efficienza energetica hanno comportato, per l'anno 2023, un risultato operativo di -151.041 euro rispetto al -122.493 euro dell'anno 2022, ma meno negativo rispetto a quanto ipotizzato in sede di preventivo (-264.665 euro): pertanto, i costi diretti e indiretti imputabili alla gestione del mercato e della piattaforma dei titoli di efficienza energetica, anche per il 2023, non sono stati interamente coperti dai corrispettivi versati dagli operatori per effetto dei minori volumi negoziati rispetto agli anni precedenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e ha disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- l'articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME; e che il medesimo GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità; inoltre, le imprese di rigassificazione che accedono ai predetti servizi possono altresì avvalersi del GME ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione 308/2017/R/gas;

- a tal fine, il GME ha istituito una Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), il cui Regolamento è stato approvato dall’Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas e successivamente modificato con le deliberazioni 447/2018/R/gas, 500/2018/R/gas e 246/2020/R/gas;
- con lettera 3 novembre 2017, la DMEA, sulla base degli indirizzi del Collegio dell’Autorità, ha rappresentato alle imprese di rigassificazione che, in caso di una completa adesione al servizio offerto dal GME per il conferimento della capacità da parte di tutti i terminali di rigassificazione nazionali, i costi derivanti dal medesimo servizio sarebbero stati posti a carico del Conto oneri impianti di rigassificazione presso la CSEA, ritenendo l’offerta di tutta la capacità di rigassificazione su un’unica piattaforma gestita da un soggetto terzo una soluzione di maggiore efficienza per il sistema rispetto al caso in cui ciascun terminale provveda autonomamente all’offerta della medesima capacità;
- con comunicazione del 2 aprile 2024, il GME ha evidenziato che, per l’anno 2024, tutte le imprese di rigassificazione hanno aderito ai servizi offerti ai sensi del comma 5.11 del TIRG, e che i costi complessivi relativi alla gestione delle procedure di assegnazione della capacità di rigassificazione, comprensivi del servizio di trasmissione dei dati all’impresa maggiore di trasporto, sono pari a 166.500 euro. Tale ammontare include anche i costi relativi al nuovo comparto PAR dedicato al Terminale di Ravenna che sarà operativo a partire dal mese di luglio 2024;
- con la deliberazione 529/2023/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, approvato i costi previsionali per l’anno 2024 relativi al monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso, al *coupling* unico infragiornaliero e alle attività finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (PCE); tali costi previsionali non includevano quelli di cui al precedente punto.

**RITENUTO CHE:**

- il consuntivo dei costi, come sopra dettagliati, relativo all’anno 2023, sia coerente con l’insieme delle attività svolte dal GME;
- sia pertanto possibile procedere all’approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono direttamente coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all’adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME, a partire dagli importi indicati nel documento trasmesso con la comunicazione del 29 marzo 2024;
- sia opportuno conformarsi alla prassi in uso a livello europeo e adottata da ACER per la pubblicazione dei costi relativi alla istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero, garantendo la riservatezza dei dati di costo sostenuti da GME per le tali attività.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- quantificare l’ammontare dei costi a consuntivo al GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell’anno 2023 in 318.793 euro;

- prevedere che l'extra remunerazione PCE decurtata dell'importo già versato a Terna ai sensi della deliberazione 529/2023/R/com, valutata al 31 dicembre 2023 in 8.630.078 euro sia accantonata in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- prevedere che, ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, il GME eroghi a Terna il valore assoluto della differenza, pari a [omissis] euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili, per il 2023, al *coupling* unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo già versati da Terna al GME;
- prevedere che CSEA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10.4, del TIMMIG, proceda al recupero dell'importo di 6.075 euro, pari alla differenza tra quanto già versato e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2023 in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas.

**RITENUTO CHE:**

- i costi, per l'anno 2024, di gestione dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG siano coerenti con l'insieme delle attività svolte dal GME; e che sia, pertanto, possibile procedere alla loro approvazione in attuazione dei sopra richiamati indirizzi del Collegio dell'Autorità;
- sia opportuno integrare la deliberazione 529/2023/R/com, al fine di prevedere che la CSEA riconosca al GME i costi di cui al precedente punto e che tali costi siano posti a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (RTRG)

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- integrare la deliberazione 547/2020/R/com al fine di aggiungere le attività subentrate a seguito dell'approvazione della medesima, per le quali le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME rientrano tra le competenze dell'Autorità.

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2023*

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti al GME, per l'anno 2023, relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, è pari a 318.793 (trecentodiciottomilasettecentonovantatre) euro.

## **Articolo 2**

### *Adeguamento del fondo rischi e oneri del GME*

- 2.1 Fino a successivo provvedimento dell’Autorità, il GME mantiene l’ammontare del fondo rischi e oneri al valore di 8.630.078 (ottomilioniseicentotrentamilasettantotto) euro.

## **Articolo 3**

### *Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME in relazione al coupling unico infragiornaliero per l’anno 2023*

- 3.1 Il GME, entro il 30 giugno 2024, eroga a Terna la differenza in valore assoluto, pari a [omissis] ([omissis]) euro, tra i costi netti a consuntivo imputabili al *coupling* unico infragiornaliero e i costi netti a preventivo.

## **Articolo 4**

### *Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti al GME ai sensi dell’articolo 10 del TIMMIG per l’anno 2023*

- 4.1 CSEA, entro il 31 luglio 2024, procede al recupero dell’importo di 6.075 (seimilasettantacinque) euro, pari alla differenza tra quanto già versato e i costi netti effettivamente sostenuti dal GME nel 2023 in relazione alle attività afferenti al monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas.

## **Articolo 5**

### *Disposizioni finali*

- 5.1 Nella deliberazione 529/2023/R/com, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente articolo:

### **“Articolo 5bis**

#### *Copertura dei costi della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione per l’anno 2024*

- 5bis.1 CSEA, entro il 30 giugno 2024, eroga al GME un importo pari a 166.500 (centosessantaseimilacinquecento) euro, a copertura dei costi per la gestione dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG. Tali importi sono posti a valere sul Conto oneri impianti di rigassificazione di cui alla Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (RTRG).”;

- 5.2 Al termine del comma 1.2 della deliberazione 547/2020/R/com, sono aggiunti i seguenti alinea: “
- organizzazione e gestione delle attività i cui costi, eventualmente anche per le sole fasi di prima attuazione, trovano copertura tramite l’extra remunerazione PCE;
  - organizzazione e gestione della sede del Mercato Locale della Flessibilità;
  - organizzazione e gestione della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione e dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG”;
- 5.3 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., a Terna S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA per i seguiti di competenza.
- 5.4 La presente deliberazione, nonché le deliberazioni 529/2023/R/com e 547/2020/R/com, come modificate ai sensi del presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*